

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4914

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OCCHETTO, BENEVELLI, TAGLIABUE, MAINARDI FAVA,
STRUMENDO, BERNASCONI, BRESCIA, BIANCHI BE-
RETTA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FOLENA,
MONTANARI FORNARI, PERINEI, SANNA**

Presentata il 21 giugno 1990

Norme per la nomina dei commissari straordinari
delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È riconoscimento largo e diffuso che il governo delle pubbliche amministrazioni e dei pubblici servizi debba essere profondamente riformato, in particolare per quanto riguarda la distinzione fra responsabilità della politica e quelle della gestione.

I partiti politici hanno sempre più invaso gli ambiti e le responsabilità delle gestioni, con ciò provocando da una parte il moltiplicarsi dei fenomeni di corruzione e clientelismo e dall'altra lo svilimento e la perdita di autonomia dei tecnici, insieme alla caduta nella garanzia dell'esercizio anche dei più elementari diritti di cittadinanza. Si tratta di una questione che ormai riguarda la stessa qualità della vita della nostra democrazia,

capace di condizionare negativamente le relazioni quotidiane fra Stato e cittadini a tutti i livelli delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso del Servizio sanitario nazionale da tempo sosteniamo la necessità di conseguire definitivamente il superamento dei comitati di gestione delle USL, organismi che si caratterizzano emblematicamente per lo strettissimo intreccio fra politica e gestione.

L'opzione che noi affermiamo è rivolta ad ottenere subito dal Parlamento una riforma utile ai cittadini e nel contempo qualificante l'intero Servizio sanitario nazionale e per far ciò un punto necessario è quello di distinguere, senza soluzioni pasticciate, chi sono i soggetti politici che

debbono avere funzione di indirizzo e di controllo e chi, secondo il principio di autonomia e responsabilità, da affermare per l'intera pubblica amministrazione, deve assolvere i compiti di gestione, rispondendo del proprio operato alla istituzione pubblica di riferimento, cioè il comune, quale ente democraticamente esponentiale dei cittadini.

Per questo il gruppo parlamentare comunista propone che nella fase di transizione dal regime di governo delle unità sanitarie locali della legge n. 833 del 1978 al regime delle aziende sanitarie di nuova istituzione, le funzioni dei comitati di gestione siano svolte da commissari straordinari individuati fra i sindaci o gli assessori delegati dei comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla nomina dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali nominano un commissario straordinario che esercita i poteri già attribuiti dalla legislazione statale e regionale ai comitati di gestione stessi.

2. Il commissario è individuato:

a) per le unità sanitarie locali che coincidono con il territorio comunale, nella persona del sindaco o dell'assessore delegato;

b) nel caso di più unità sanitarie locali che coincidono con lo stesso territorio comunale, nella persona del sindaco o degli assessori delegati;

c) per le unità sanitarie locali comprendenti più comuni, fra i sindaci o gli assessori dei comuni associati;

d) per le comunità montane, fra il presidente o i componenti della giunta esecutiva.

3. Il commissario resta in carica con i poteri del comitato di gestione fino all'entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale. Al commissario compete la predisposizione degli atti inerenti all'attuazione del riordino del Servizio sanitario nazionale a livello locale fino alla nomina dei nuovi organi.

4. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato al comma 1, il presidente della regione invita gli organi preposti alla nomina del commissario a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla nomina sotto la propria responsabilità.